



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di IACOBINI AMEDEO;

-esaminati gli atti;

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore l'avv. Serena Botta;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore e, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa soggetta al registro delle imprese, la annotazione degli stessi nel medesimo registro;
- ordina, ove il patrimonio comprenda immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata EH689NL in quanto utilizzata ad essenziali fini personali, indispensabile per consentire al debitore di recarsi sul luogo di lavoro ed avente un valore esiguo, di cui si autorizza l'uso da parte del debitore; manda al liquidatore per l'esecuzione;

- fissa in € 1000,00 il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 02/04/2022

Il giudice delegato  
dott. Giuseppe Rana

**Avv. Patrizia Ghizzoni**  
Rovato (BS) – Via Roma n. 44  
Tel. 030 3377243  
studiolegale@avopghizzoni.it

## **TRIBUNALE CIVILE DI TRANI**

### **RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**Legge 27 gennaio 2012 n. 3**

Per il signor Iacobini Amedeo, nato a Bari (BA) il 29.03.1975 C.F. CBN MDA 75C29 A662R, residente in 76012 - Canosa di Puglia (BT) in Via Vico Marco Anneo Lucano n. 17 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Ghizzoni C.F. GHZ PRZ 53E59 H598K del Foro di Brescia presso il cui studio in Rovato (BS), Via Roma n. 44 elegge domicilio per delega allegata telematicamente al presente atto

Per le comunicazioni e notificazioni

Pec: patrizia.ghizzoni@brescia.pecavvocati.it

Fax: 030 7701079

**OGGETTO: RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012**

#### **INDICE**

1. PREMESSE
2. STORICO
3. REQUISITI SOGGETTIVI per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
4. REQUISITI OGGETTIVI per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
5. SITUAZIONE PASSIVO
6. SITUAZIONE ATTIVO



## 7. CONCLUSIONI

## 8. DOCUMENTI

\*\*\*

### 1. PREMESSE

A seguito della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dal signor Iacobini Amedeo, con provvedimento datato 03.09.2021 è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Trani il dott. Commercialista Sabino Barbarossa come gestore della crisi, il quale ha accettato l'incarico in data 06.09.2021;

il ricorrente ha conferito incarico per assisterlo nella presente procedura alla dott.ssa Adele Durante, con studio in Rovato (BS), Via G.M. Rossi n. 25;

l'istante faceva pervenire al gestore della crisi nominato tutta la documentazione di legge necessaria per la relazione ex art. 14 ter, comma 3 L.3/2012; il gestore della crisi, valutati i documenti e la situazione reddituale del ricorrente, ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e ritiene che sussistano le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L.3/2012, come da relazione particolareggiata che si allega, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, unitamente a tutti i documenti ad essa allegati;

il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione e in particolare:

a- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012;

b- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo I della Legge 3/2012;

c- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero revoca e cessazione del piano di liquidazione del patrimonio;



l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 lett. a) L.3/2012 caratterizzata da *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

## 2. STORICO

Il sig. Iacobini si è separato dalla moglie nel 2010 ed è proprio a questo momento che viene ricondotta la situazione di sovraindebitamento di cui trattasi. Nel corso del matrimonio, infatti, il ricorrente ha contratto insieme alla moglie numerosi finanziamenti per l'arredamento della casa coniugale, finanziamenti che il sig. Iacobini ha deciso di accollarsi dopo il divorzio. Nello stesso periodo, ha perso anche il lavoro, ritrovato soltanto nel 2012.

Per di più, qualche anno dopo, a causa delle continue insistenze dei creditori unite ad una fragilità psicologica del ricorrente, quest'ultimo ha iniziato a soffrire di gioco d'azzardo patologico (GAP), soprattutto online: per risolvere questa problematica, nel 2020 si è sottoposto volontariamente ad un percorso psicologico presso il SERD di Canosa di Puglia, percorso che ha avuto esito positivo.

Dal 2019, il sig. Iacobini è assunto a tempo indeterminato come autista presso STP Spa, la società di trasporti pubblici di Bari.

## 3. REQUISITI SOGGETTIVI

Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7 comma 2 lettera a) e b), come richiamato dall'articolo 14 ter.

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione e in particolare lo stesso non è soggetto a procedure



concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla citata legge.

#### 4. REQUISITI OGGETTIVI

La situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo di sovraindebitamento in quanto il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è tale da determinare la rilevante difficoltà e/o la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

#### 5. PASSIVO

La massa debitoria in capo al ricorrente, come accertata dal professionista nominato gestore della crisi dott. Sabino Barbarossa, riportata nella relazione particolareggiata allegata al presente ricorso e da intendersi parte integrante, è pari a:

- € 23.484, 00 nei confronti di Cassa Sovvenzione e Mutuo Soccorso (APAM) di Mantova (credito privilegiato);
- € 2.132, 00 nei confronti di Banca BNL (credito chirografario);
- € 27.206, 41 nei confronti di MBCredit Solution Spa (cessionario Deutsche Bank) (credito chirografario);
- € 2.915, 00 nei confronti di Compass Bank (credito chirografario);
- € 104, 00 nei confronti di Banca Finitalia (credito chirografario);
- € 17.524, 22 nei confronti di Banca EuroCQS (Prexia Gruppo Bancario Mediolanum) (credito chirografario);
- € 15.049, 58 nei confronti di HDI Assicurazioni (credito chirografario);

Successivamente, in data 20.01.2022, il dott. Sabino Barbarossa ha presentato un'integrazione alla relazione precedentemente stilata, anch'essa da considerarsi parte integrante del presente ricorso, a seguito di due comunicazioni provenienti da altri creditori che rendono noti ulteriori debiti del sig. Iacobini. In particolare:



- € 2.503, 27 nei confronti della Società Credires Srl, per la posizione American Express del ricorrente (credito chirografario);
- € 1.603, 86 nei confronti di Findomestic – Gruppo BNP Paribas per effetto di una linea di credito concessa al ricorrente (credito chirografario).

Complessivamente, il passivo del sig. Iacobini Amedeo ammonta a € 92.522, 34.

## 6. ATTIVO

- Il sig. Iacobini non è proprietario di alcun tipo di bene immobile;
- È proprietario di un'auto Citroen targa EH689NL e di una moto;
- Il ricorrente lavora presso STP Spa e dispone di un reddito di lavoratore dipendente pari in media ad € 1.390, 58 netti mensili. Di fatto, il reddito effettivamente percepito dal sig. Iacobini è inferiore alla suddetta cifra: infatti, sullo stipendio grava un pignoramento disposto con decreto di assegnazione del 15.10.2021 N. RG 83/2021 del Giudice Esecutivo Dott. Salvatore Cadorna, il quale ha stabilito che il sig. Iacobini debba corrispondere una quota mensile (pari ad € 231, 15) della propria retribuzione fino ad estinzione del debito di € 23.484, 00 a favore di creditore Cassa Sovvenzione e Mutuo Soccorso. A questo, si aggiunge la cessione del quinto (pari ad € 224,00 mensili) a favore di Eurocqs.

Il sig. Iacobini necessita, per il proprio sostentamento, in media di € 1.190, 00 mensili (per canone di locazione, alimenti, utenze, spese di altro genere), come indicato nella tabella n. 3 pag. 4 della relazione particolareggiata qui allegata.



Dalla relazione emerge, infine, la diligenza del debitore nel gestire l'indebitamento: egli, infatti, utilizza le proprie risorse in modo parsimonioso e unicamente per sostenere le spese necessarie ad una esistenza dignitosa.

Si aggiunga che, negli ultimi cinque anni, non risultano esposizioni debitorie tali da far emergere un'inadempienza e comportamenti fraudolenti nella condotta del sig. Iacobini.

Pertanto, facendo proprie le valutazioni svolte dal Professionista nominato nella propria relazione particolareggiata, il sig. Iacobini Amedeo mette a disposizione della procedura il proprio stipendio mensile, al netto della quota minima idonea a garantire un'esistenza dignitosa e decorosa (pari circa a € 1.000,00). In particolare, si chiede di disporre la sospensione delle azioni esecutive pendenti (il pignoramento di € 231, 15 mensili a favore di Cassa Sovvenzione e Mutuo Soccorso e la cessione del quinto dello stipendio a favore di EuroCQS Spa) e si propone che queste somme vengano distribuite a favore di tutti i creditori in ragione della *par condicio creditorum* e rispettando l'ordine di preferenza e i gradi di privilegio vantati.

Considerando una quota mensile pari ad € 400, 00 a favore dei creditori per i prossimi quattro anni, salva la possibilità che possano realizzarsi ulteriori utilità future, i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti nella misura del 30%, mentre quelli chirografari nella misura del 16% (come da Tabella n. 5 pag. 8 relazione particolareggiata e Tabella pag. 5 dell'integrazione alla relazione).

Per tutti i motivi esposti, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Ghizzoni C.F. GHZ PRZ 53E59 H598K del foro di Brescia presso il cui studio in Rovato, Via Roma n. 44 elegge domicilio

**Chiede**





Che l'Ill.mo Tribunale adito, verificato la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter legge 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies legge 3/2012 dichiari l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

disponga ai sensi dell'art. 15, comma 8 L.3/2012 la nomina di un liquidatore e, per ragioni di economia processuale, disponga la nomina del dott. Sabino Barbarossa nominato quale professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi;

disponga che fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione a richiesta del Giudicante ove si rileva necessario.

Si allegano:

1- Relazione particolareggiata a firma dott. Sabino Barbarossa con i documenti ivi allegati (doc. 1.1 a 1.13), da considerarsi parte integrante del presente ricorso e, più nello specifico:

- Elenco di tutti i creditori (all. 6 alla relazione e pag. 2 dell'integrazione alla relazione)
- Elenco dei beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (pagg. 3-4 della relazione)
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (all. 3 alla relazione)
- Attestazione di fattibilità del piano (pag. 9 della relazione)
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia (all. 5 alla relazione e pag. 4 della relazione)
- Dichiarazione sostitutiva dello Stato di famiglia (all. 2 alla relazione).

2- Integrazione alla relazione datata 20.01.2022, da considerarsi parte integrante del presente ricorso;



3- Comunicazioni creditori Credires Srl e Findomestic.

Il sottoscritto procuratore ai sensi del d.p.r. 115/2002 dichiara che per il presente procedimento è dovuto il pagamento del contributo unificato fissato in misura pari a € 98,00.

Rovato, 30 marzo 2022

Avv. Patrizia Ghizzoni

